

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui il Presidente conclude, erroneamente, in primo luogo, che le pratiche attuate dal Direttore della Comunicazione nei confronti della ricorrente, di cui ai punti da 20 a 24, 25, 31, 34, 46, 50 e 51 della relazione, non costituivano molestie psicologiche, in secondo luogo, che non era necessario avviare un procedimento disciplinare nei confronti di detto direttore e in terzo luogo, che la decisione impugnata che constatava che la ricorrente era stata vittima di molestie psicologiche deve rimanere strettamente riservata;
- condannare la BEI al risarcimento, in primo luogo, del danno morale da essa subito risultante dalle molestie psicologiche del Direttore della Comunicazione constatate nella decisione impugnata e a concederle, a tale titolo, EUR 121 992 (cento ventun mila novecento novantadue), in secondo luogo, del danno morale da essa subito e che è separabile dall'illegittimità su cui è fondata la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata, e concederle, a tale titolo, EUR 25 000 (venticinquemila) e, in terzo luogo, del danno morale risultante, da un lato, dalla violazione, ad opera della Direttrice generale del personale, dell'indipendenza della procedura di segnalazione condotta dal Direttore della Conformità e, dall'altro lato, dall'atto di intimidazione o di minaccia di rappresaglie della Direttrice generale del personale nei confronti della ricorrente e a concederle a tale titolo EUR 25 000(venticinquemila);
- condannare la BEI alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, relativo a errori di diritto e errori manifesti di valutazione nella qualificazione di talune pratiche denunciate dalla ricorrente, da cui sarebbe viziata la decisione della Banca europea per gli Investimenti (BEI) del 20 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale motivo si divide in due parti:
 - prima parte, relativa a errori di diritto nell'applicazione del requisito secondo il quale gli atti di molestie psicologiche devono essere ripetitivi;
 - seconda parte, relativa a errori manifesti di valutazione risultanti dal fatto che talune pratiche denunciate sarebbero oggettivamente state di tale natura da minare la fiducia e in se stessi e l'autostima.
2. Secondo motivo, relativo a errori legati al mancato avvio di un procedimento disciplinare, e che è diviso in due parti:
 - prima parte, sollevata in via principale, relativa a un errore di diritto;
 - seconda parte, sollevata in via subordinata, relativa a un errore manifesto di valutazione e/o a una violazione del principio di proporzionalità.
3. Terzo motivo, relativo a errori di diritto e errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l'obbligo ingiunto alla ricorrente di mantenere riservata la decisione impugnata secondo la quale essa è stata vittima di molestie psicologiche da parte del Direttore della comunicazione.

Ricorso proposto il 28 giugno 2017 — Dalli/Commissione

(Causa T-399/17)

(2017/C 277/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente John Dalli (St. Julians, Malta) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta al risarcimento del danno, in particolare del danno morale, per un valore stimato, a titolo provvisorio, di EUR 1 000 000;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi, relativi a una pretesa illegittimità.

1. Primo motivo, vertente sul comportamento illegittimo dell'OLAF.

- I comportamenti illegittimi dell'OLAF sono, in particolare, i seguenti: illegittimità della decisione di aprire un'indagine; errori nella caratterizzazione delle indagini e illegittimità dell'estensione del campo di applicazione dell'indagine; violazione dei principi di raccolta delle prove (compresa la distorsione e la falsificazione della prova), violazione dei diritti della difesa e di diverse disposizioni UE (quali l'articolo 339 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli 4, 8 e 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999, l'articolo 4 della decisione della Commissione n. 1999/396, l'articolo 18 delle istruzioni OLAF e l'articolo 13, paragrafo 5, delle regole del Comitato di Vigilanza) nonché violazione del principio della presunzione di innocenza e del diritto alla protezione dei dati a carattere personale.

2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità del comportamento della Commissione.

- I comportamenti illegittimi della Commissione sono i seguenti: violazione dei principi di buon andamento e di buona amministrazione e dell'obbligo di comportarsi in modo oggettivo, imparziale e legittimo e nel rispetto del principio di indipendenza, nonché violazione dell'indipendenza dell'OLAF.

Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

(Causa T-402/17)

(2017/C 277/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vienna International Hotelmanagement AG (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Zrzavy, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Vienna House» — Domanda di registrazione n. 14 501 357

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 aprile 2017 nel procedimento R 333/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.